

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

AGENZIA GENERALE DI _____ POLIZZA N. _____

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

PREMESSO:

che l'Impresa _____ con sede in¹ _____ Via _____, P.IVA n. _____ (in seguito brevemente "Contraente" o "Impresa") ha richiesto in data _____ a SVILUPPO LAZIO S.p.A. (in seguito brevemente "Sviluppo Lazio" o "Ente garantito"), un contributo su un investimento totale di Euro _____ a norma degli investimenti delle imprese relativi all'Attività I.4 "Acquisizione di servizi avanzati per le PMI" – POR FESR 2007 – 2013 a norma dei regolamenti: **Reg. (CE) 800/2008** (GUCE 09/08/2008 L214)

che, previa delibera del Nucleo di valutazione regionale appositamente istituito, Sviluppo Lazio ha approvato il progetto presentato dal Contraente ed ha ammesso al finanziamento il predetto progetto prot. n. ____ per un contributo di Euro _____, come da Atto di Impegno in data _____, prot. n. ____ di Sviluppo Lazio, all'uopo incaricata dalla Regione Lazio.

che l'erogazione del contributo sarà eseguita da Sviluppo Lazio;

che l'Impresa a norma del Progetto relativo all'Attività I.4 "Acquisizione di servizi avanzati per le PMI" – POR FESR 2007 – 2013 - ha richiesto a Sviluppo Lazio il pagamento anticipato di Euro _____, pari al ____% del contributo ritenuto ammissibile.

che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo pari al 110% dell'anticipazione richiesta

che pertanto l'importo garantito dal presente atto è di Euro _____ (diconsi euro _____), pari al 100% del pagamento anticipato all'Impresa, maggiorato della somma di Euro _____ (diconsi euro _____) quale quota interessi, oneri e spese legali sino alla richiesta di rimborso nella misura forfetaria del 10% dell'importo anticipato.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società _____ domiciliata in _____ Via _____ (in seguito brevemente la "Società") con sede legale in _____ iscritta nel registro delle imprese di ____ al n. _____, autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo del sottoscritto, Signor _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce

¹ In caso di ATI/ATS, inserire i dati relativi all'impresa mandataria

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. domiciliata in Roma, Via Bellini 22 – 00198, fino alla concorrenza di Euro _____ per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata pari al periodo di realizzazione dell'intero investimento, maggiorato di ulteriori sei mesi e quindi fino al _____. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Società da parte di Sviluppo Lazio la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata, fino ai quattro mesi successivi alla data in cui Sviluppo Lazio abbia verificato e liquidato la rendicontazione finale di spesa dell'investimento realizzato.

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore di Sviluppo Lazio o comunque in relazione allo stesso oggetto.

ARTICOLO 2 – AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia prestata con la presente polizza, Sviluppo Lazio, con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società e per conoscenza al Contraente, richiederà il versamento della somma dovuta alla Società, che provvederà entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta

L'ammontare del rimborso dovuto dalla Società include l'importo anticipato da Sviluppo Lazio e, in misura forfettaria del 10% di quanto anticipato, gli oneri, le spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella della richiesta di rimborso, al tasso legale tempo per tempo vigente .

ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente art. 2, formulata con l'indicazione dell'inadempimento riscontrata dalla Regione o da Sviluppo Lazio cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in scioglimento o liquidazione.

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Sviluppo Lazio venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà all'uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

La presente garanzia viene altresì rilasciata con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di Sviluppo Lazio o della Regione Lazio

ARTICOLO 4 - SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Sviluppo Lazio è dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se Sviluppo Lazio non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili della Regione Lazio o di Sviluppo Lazio e la loro documentazione, fermo restando che Sviluppo Lazio non sarà tenuta a dare di propria iniziativa al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

ARTICOLO 6 – PREMIO - RINNOVI - PROROGHE

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento da parte del Contraente del premio o dei supplementi di premio dovuti ai sensi del precedente art. 1 non potrà essere opposto a Sviluppo Lazio o alla Regione Lazio.

ARTICOLO 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Il Contraente può essere tenuto a costituire il deposito cautelativo, in pegno, presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima e la sua mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta a Sviluppo Lazio dalla Società.

ARTICOLO 9 -IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede Sviluppo Lazio per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1) Efficacia della garanzia;

Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;

Art. 3) Obbligazioni della Società;

Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 6) Premio - rinnovi - proroghe;

Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero;

Art. 8) Deposito cautelativo;

Art. 11) Foro competente.

_____, lì _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

Il pagamento di Euro _____ dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito.